



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

### ISTITUTO COMPRENSIVO FARA D'ADDA

PIAZZALE JACQUES MARITAIN, 3 - 24045 FARA GERA D'ADDA (BG)

[www.icfara.gov.it](http://www.icfara.gov.it) - [bgic846006@istruzione.it](mailto:bgic846006@istruzione.it) - [bgic846006@pec.istruzione.it](mailto:bgic846006@pec.istruzione.it)

Tel. **0363 688710** - Fax. **0363 395980**

Codice Fiscale: 93024340163 - Codice Meccanografico: BGIC846006



Al Docente responsabile

**Prof.ssa Maria Teresa Iacobacci**

Ai Docenti responsabili Sicurezza

**Prof.ssa Maria Teresa Iacobacci**

**Ai Collaboratori Scolastici**

Ai rappresentanti dei genitori

**Scuola Secondaria di Canonica  
D'Adda**

Oggetto: **Vigilanza alunni minori**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO**

l' art. 2043 del  
Codice Civile:  
"Qualunque  
fatto doloso o  
colposo, che  
cagiona ad altri  
un danno  
ingiusto,  
obbliga colui  
che ha  
commesso il  
fatto a risarcire  
il danno"

**VISTO**

l'art. 2047 del Codice Civile: "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere [minore, ndr], il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" ;

**VISTO**

l'art. 2048 (stralcio) del Codice Civile: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" ;

**VISTO**

l'art. 61 della legge 11/07/1980, n° 312: "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposto alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".

**VISTO**

l'art. 29 comma 5 del CCnl 29.11.2007 "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi";

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>VISTO</b>       | l'art. 47, comma 1, lettera A del CCNL 29.11.2007 (Tabella A) che prevede obblighi di vigilanza anche del personale A.T.A. e obblighi organizzativi di controllo e di custodia del Dirigente Scolastico;   |
| <b>VISTO</b>       | art. 25 D.Lgs n°165/2001 che non prevede per il Dirigente Scolastico compiti di vigilanza diretti sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione, di controllo sull'attività degli operatori scolastici.   |
| <b>CONSIDERATA</b> | La normativa vigente in materia di sicurezza che attribuisce al  |
| <b>VISTI</b>       | Dirigente Scolastico i compiti connessi alla valutazione dei rischi; gli art.19,20,21,22 , Capo II del Regolamento d'Istituto - Scuola Primaria Relativi ai compiti di vigilanza del personale scolastico: "I docenti, oltre a svolgere i compiti di vigilanza durante l'orario di insegnamento, sono tenuti ad accogliere gli alunni secondo le specifiche modalità definite in ciascun plesso e ad accompagnarli al cancello della scuola a fine lezione" (art.19 Regolamento d'Istituto);   |
| <b>VALUTATA</b>    | L'importanza di favorire il processo di crescita autonoma dell'alunno/a;   |
| <b>VISTO</b>       | l'art. 19 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017,n 172 che prevede: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.</i></li> <li>2. <i>L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche).</i></li> </ol> |
| <b>VISTA</b>       | la delibera del consiglio di istituto n. 91 del 02 Maggio 2018 - rettifica disposizioni vigilanza sugli alunni (solo informazione) a.s. 2017/2018.   |

**DISPONE**

Le seguenti procedure volte a garantire le migliori condizioni di sicurezza possibile nella Scuola Secondaria di Canonica D'Adda durante l'afflusso e il deflusso degli alunni in ingresso e in uscita:

- gli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di Canonica D'Adda, essendo minori, possono essere autorizzati dai propri genitori all'uscita autonoma compilando apposito modulo, nonostante l'Istituto Comprensivo sconsigli ai genitori o agli esercenti la tutela genitoriale ciò per ragioni di sicurezza e perché in attesa di chiarimenti applicativi alla L. 172/2017.
  - i minori possono altresì essere ritirati dai genitori o da delegati; in questo caso i genitori impossibilitati al ritiro del proprio/a figli/a compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo allegato;
  - in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del figlio/a. Il docente o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità;
  - per uscite durante le ore di lezione non è possibile richiedere l'uscita autonoma del figlio/a;
  - i docenti sono autorizzati a permettere agli alunni, alla fine delle lezioni, l'uscita autonoma dall'edificio scolastico, solo se in possesso di richiesta dei genitori;
  - il coordinatore di classe fornisce ai genitori e ritira gli appositi moduli;
  - i docenti, in caso di mancato ritiro, dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma, cercano di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza del docente che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato entro 30 minuti, il personale in servizio deve contattare l'Ufficio di Polizia Municipale e/o ai Servizi Sociali Territoriali ai quali si chiede di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatta la Stazione locale dei Carabinieri dando comunicazione della situazione affinché provvedano a prendersi in carico il minore abbandonato;
  - i docenti dell'ultima ora, alle ore 14:00, accompagnano gli alunni al cancello appositamente aperto dai collaboratori scolastici per il deflusso delle scolaresche;
  - i collaboratori scolastici coadiuvano il docente nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni secondo le seguenti disposizioni:
    - un collaboratore scolastico garantisce la presenza al cancello relativo al passo carraio all'entrata e all'uscita degli alunni;
    - l'ingresso degli alunni è previsto dalle ore 7:55 alle ore 8:00. Al 1° suono della campanella (ore 7:55) i docenti della prima ora accolgono gli studenti sulla porta dell'atrio e li accompagnano nelle rispettive classi; al 2° suono della campanella i collaboratori scolastici provvedono alla chiusura dei cancelli. Gli alunni ritardatari vengono accompagnati dal collaboratore scolastico in classe.
- L'uscita degli alunni è prevista alle ore 14:00.

Al suono della campanella (14:00) gli alunni escono accompagnati dal docente dell'ultima fino al cancello d'ingresso. Un collaboratore scolastico apre il cancello invitando gli alunni a defluire velocemente al di fuori dell'edificio scolastico; entro 10 minuti tutti gli alunni devono essere usciti dall'edificio e i collaboratori scolastici provvedono alla chiusura del cancello.

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**DISPONE** altresì le seguenti **PROCEDURE** di controllo

- Visite alle scuole e verifica dell'applicazione delle presenti disposizioni;
- Richiesta elenchi alunni con delega di ritiro e accompagnamento predisposti dai coordinatori di classe;
- Richiesta relazione scritta annuale al referente della sicurezza sull'applicazione delle procedure prescritte.

Si impegna altresì ad organizzare nelle classi della scuola secondaria di primo grado iniziative di tutela e di prevenzione inerenti all'educazione stradale.

**Le presenti disposizioni hanno carattere prescrittivo e inderogabile.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Daniela Grazioli*